

IL DIRETTORE GENERALE

Prot. n. 445344/RU

Roma, 3 ottobre 2022

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la direttiva (UE) 2008/118 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

VISTA la direttiva (UE) 2014/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

VISTA la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione);

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48 “Attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE” che, nell’adeguare il sistema normativo dell’accisa alle disposizioni della medesima direttiva, ha introdotto, tra l’altro, la figura del destinatario registrato;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante “Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE”;

VISTO il decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 180 “Recepimento della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione)”, il quale ha apportato modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introducendo, tra l’altro, le figure del destinatario certificato e dello spediteore certificato;

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative”;

VISTI in particolare gli articoli 8, comma 7, 8-bis, comma 7, nonché 9-bis, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 che, in relazione alle figure rispettivamente del destinatario registrato, del destinatario certificato e dello spediteore certificato nel settore dei tabacchi lavorati, dispongono che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti la procedura per il rilascio dell’autorizzazione, le istruzioni per la tenuta della contabilità, nonché gli obblighi che i suindicati soggetti sono tenuti ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e comunitarie del settore;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, “Regolamento recante norme concernenti l’istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati”;

VISTO il decreto direttoriale 2 agosto 2000 (pubblicato nella G.U. 19 agosto 2000, n. 193) concernente “istruzioni in merito alla tenuta dei registri contabili in uso ai depositi fiscali di tabacchi lavorati”;

RITENUTA, pertanto, la necessità di adottare il provvedimento previsto dai suindicati articoli 8, comma 7, 8-bis, comma 7, e 9-bis, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

CAPO I

ARTICOLO 1

Ambito applicativo e definizioni

1. La presente determinazione disciplina la procedura per il rilascio dell’autorizzazione, le istruzioni per la tenuta della contabilità, nonché gli obblighi che il destinatario registrato, il destinatario certificato e lo speditore certificato nel settore dei tabacchi lavorati sono tenuti ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e comunitarie del settore.

2. Ai fini della presente determinazione si intende per:

- a) «Agenzia», l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- b) «destinatario registrato», la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall’Amministrazione finanziaria a ricevere, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti dal territorio di un altro Stato membro o dal territorio dello Stato;
- c) «destinatario certificato», la persona fisica o giuridica - che, per i tabacchi lavorati, deve avere la qualifica di destinatario registrato - autorizzata dall’Amministrazione finanziaria a ricevere, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di un altro Stato membro e spediti nel territorio dello Stato;
- d) «speditore certificato», la persona, fisica o giuridica, autorizzata dall’Amministrazione finanziaria a spedire, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nel territorio dello Stato al fine del loro trasporto verso il territorio di un altro Stato membro;
- e) «Testo unico delle accise», il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

CAPO II**ARTICOLO 2****Autorizzazione ad operare come destinatario registrato**

1. Il soggetto che intende operare come destinatario registrato presenta all’Agenzia una domanda recante:

- a) la denominazione della società o della ditta, la sede legale, il numero di partita I.V.A., il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) le generalità complete delle persone eventualmente delegate all’attività;
- c) il comune, la via e il numero civico o la località sede del deposito;
- d) le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione dell’impianto;
- e) la dichiarazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto che inoltra l’istanza, dalla quale risulti che:
 - 1) non ha subito provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;
 - 2) non è stato rinviato a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi;
 - 3) non ha riportato condanne per reati di cui al numero 2);
 - 4) non ha commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l’accisa e l’imposta sul valore aggiunto;
 - 5) non è sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trova in stato di liquidazione;
 - 6) non ha riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;
 - 7) non si trova in una delle fattispecie previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- f) la dichiarazione, ai fini della cauzione, dei prodotti del tabacco lavorato, distintamente per marche e quantità, che intende ricevere nell’impianto nonché dell’importo dell’ammontare complessivo dell’accisa gravante sugli stessi;
- g) l’impegno a comunicare tempestivamente all’Agenzia ogni variazione dei dati previsti ai punti precedenti.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera e), è resa anche dai soggetti eventualmente delegati all’attività.

3. Alla domanda è allegata la planimetria del locale presso il quale vengono ricevuti i prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo che devono essere separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti dal medesimo deposito.

4. L’Agenzia, nell’esercizio dei suoi ordinari poteri di controllo, accerta la veridicità dei fatti esposti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera e) e procede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza, alla verifica tecnica dei locali del deposito al fine di:

- a) controllare l’adempimento degli obblighi del datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

IL DIRETTORE GENERALE

- b) accertare che le caratteristiche del deposito assicurino una idonea conservazione dei tabacchi;
 - c) valutare l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza antintrusione dell'impianto, tenuto conto del contesto territoriale in cui è ubicato e delle modalità di immagazzinamento e custodia dei prodotti;
 - d) accertare che le aree destinate ai tabacchi lavorati ricevuti in regime sospensivo sono separate e distinte da quelle destinate ai prodotti assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo deposito.
- 5.** Entro trenta giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito negativo, l'Agenzia comunica al soggetto istante il motivato provvedimento di diniego.
- 6.** Entro trenta giorni dal termine della verifica tecnica con esito positivo anche avuto riguardo alla constatazione dell'esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite dall'Agenzia, il soggetto istante è tenuto a prestare idonea e valida cauzione ai sensi dell'articolo 4.
- 7.** Entro trenta giorni dalla data di consegna all'Agenzia della cauzione, l'Agenzia, anche in considerazione dell'attività economica svolta dal soggetto presso il proprio deposito, adotta il provvedimento di autorizzazione all'attività di destinatario registrato ovvero il provvedimento di diniego.
- 8.** L'autorizzazione di cui al comma 7 abilita all'esercizio dell'attività per i soli aspetti fiscali, ferma la diretta responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali titoli abilitativi prescritti per finalità diverse dalla normativa vigente.
- 9.** Con il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 7, l'Agenzia assegna un codice di accisa.
- 10.** Costituisce causa di decadenza dall'autorizzazione il venir meno della garanzia di cui all'articolo 4. Costituisce altresì causa di decadenza dall'autorizzazione l'accertata insussistenza o il venir meno dei fatti esposti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera e). Costituisce causa di revoca dell'autorizzazione il venir meno, all'esito dei controlli dell'Agenzia, dei requisiti di cui al comma 4, nonché il mancato adempimento alle eventuali prescrizioni date dall'Agenzia per l'adeguamento, dei locali. Costituisce altresì causa di revoca dell'autorizzazione la violazione delle disposizioni relative alla liquidazione e al versamento dell'accisa di cui all'articolo 6.
- 11.** Per il destinatario registrato che intende ricevere soltanto occasionalmente prodotti soggetti ad accisa, l'autorizzazione di cui al comma 7 è valida per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti, provenienti da un unico soggetto speditore. In tale ipotesi copia della predetta autorizzazione, riportante gli estremi della garanzia prestata, deve scortare i prodotti unitamente alla copia stampata del documento di accompagnamento elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5, del Testo unico delle accise.

IL DIRETTORE GENERALE**ARTICOLO 3
Obblighi del destinatario registrato**

1. Il destinatario registrato non può fabbricare, trasformare, detenere né spedire prodotti soggetti ad accisa e ha altresì l'obbligo di:
 - a) fornire, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte del mittente, garanzia per il pagamento dell'imposta gravante sui medesimi;
 - b) provvedere, fatta eccezione per il destinatario registrato occasionale e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6-bis, del Testo unico delle accise, ad iscrivere nella propria contabilità i prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo non appena ricevuti;
 - c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti, nonché a riscontrare l'avvenuto pagamento dell'accisa;
 - e) pagare l'accisa dovuta entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei tabacchi.
2. I tabacchi lavorati acquistati dal destinatario registrato rispettano le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco e di tracciabilità stabilite dal decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, nonché le disposizioni di cui all'articolo 39-duodecies del Testo unico delle accise in materia di apposizione del contrassegno di legittimazione.
3. I tabacchi lavorati di cui al comma 2 devono essere iscritti nella tariffa di vendita e venduti tramite le rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

**ARTICOLO 4
Cauzione**

1. Il soggetto istante, entro 30 giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito positivo, presta all'Agenzia una cauzione nei modi di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.
2. La cauzione ha validità in tutti gli Stati membri della Unione europea, è rilasciata a prima richiesta, con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, ha validità annuale, con rinnovo automatico salvo disdetta da comunicarsi 60 giorni prima della scadenza. La garanzia continua ad avere efficacia per un periodo di sei mesi successivi alla data di scadenza, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli e delle verifiche di competenza. In mancanza, il soggetto autorizzato decade, ai sensi dell'articolo 2 comma 10. Nei casi di constatata grave violazione l'Agenzia può disporre con provvedimento di urgenza la sospensione, in via cautelativa, dell'autorizzazione.
3. La cauzione deve essere prestata nella misura del 100 per cento dell'accisa gravante sui prodotti spediti che saranno ricevuti; la spedizione e ricezione di tabacchi eccedenti il valore della garanzia può essere effettuata dal destinatario registrato soltanto previa integrazione della garanzia stessa.

IL DIRETTORE GENERALE**ARTICOLO 5
Contabilità del destinatario registrato**

1. I tabacchi lavorati ricevuti, accertati quantitativamente, sono presi in carico dal destinatario registrato per la successiva immissione in consumo.
2. Il destinatario registrato tiene i registri contabili previsti dal decreto direttoriale 2 agosto 2000; le registrazioni sono effettuate distintamente per marca e per condizionamento di tabacchi lavorati ricevuti sottoposti ad accisa.
3. Oltre alla contabilità di cui al comma precedente, il destinatario registrato compila un prospetto riepilogativo, distintamente per marca, dei prodotti ricevuti per i quali è dovuto il pagamento dell'accisa e un prospetto riepilogativo dal quale risultino i quantitativi di prodotto movimentati verso ciascuna rivendita di generi di monopolio.
4. I registri sono resi disponibili agli Uffici territoriali dell'Agenzia ai fini del controllo e dell'accertamento del pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati ricevuti.

**ARTICOLO 6
Versamento delle imposte, accertamento e controlli**

1. Il destinatario registrato corrisponde l'accisa dovuta per i tabacchi lavorati ricevuti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo. L'ammontare complessivo dell'accisa dovuta risulta dal prospetto riepilogativo di cui all'articolo 5, comma 3, ed è calcolata applicando alla quantità di prodotto ricevuto l'ammontare dell'accisa di cui all'articolo 39 octies del Testo unico delle accise, risultante dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico previste dall'articolo 39 quinquies del medesimo Testo Unico.
2. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 è eseguito mediante il Modello F24 accise. L'attestazione rilasciata dalla banca convenzionata che esegue l'ordine di versamento è trasmessa in copia, entro cinque giorni dal ricevimento, all'Agenzia unitamente ai prospetti riepilogativi di cui all'articolo 5, comma 3.
3. L'Agenzia vigila sull'osservanza degli obblighi da parte del soggetto autorizzato, controlla la contabilità e la documentazione previsti dalla presente determinazione nonché i versamenti dell'imposta eseguiti dal destinatario stesso, ne rileva l'eventuale omissione o ritardo e provvede all'accertamento e al recupero, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dell'imposta o maggiore imposta dovuta nonché della indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e degli interessi previsti dalle disposizioni vigenti.

CAPO III**ARTICOLO 7****Autorizzazione ad operare come destinatario certificato**

1. Il soggetto che intende operare come destinatario certificato presenta all’Agenzia una domanda recante:

- a) la denominazione della società o della ditta, la sede legale, il numero di partita I.V.A., il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) le generalità complete delle persone eventualmente delegate all’attività;
- c) il comune, la via e il numero civico o la località sede del deposito;
- d) le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione dell’impianto;
- e) la dichiarazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto che inoltra l’istanza, dalla quale risulti che:
 - 1) non ha subito provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;
 - 2) non è stato rinviato a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi;
 - 3) non ha riportato condanne per reati di cui al numero 2);
 - 4) non ha commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l’accisa e l’imposta sul valore aggiunto;
 - 5) non è sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trova in stato di liquidazione;
 - 6) non ha riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;
 - 7) non si trova in una delle fattispecie previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- f) gli estremi dell’autorizzazione ad operare in qualità di destinatario registrato;
- g) la dichiarazione, ai fini della cauzione, dei prodotti del tabacco lavorato, distintamente per marche e quantità, che intende ricevere nell’impianto nonché dell’importo dell’ammontare complessivo dell’accisa gravante sugli stessi;
- h) l’impegno a comunicare tempestivamente all’Agenzia ogni variazione dei dati previsti ai punti precedenti.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera e), è resa anche dai soggetti eventualmente delegati all’attività.

3. Alla domanda è allegata la planimetria del locale presso il quale vengono ricevuti i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro; tali prodotti ad accisa assoluta devono essere ricevuti in area separata e distinta nonché contabilizzati in appositi registri.

4. L’Agenzia, nell’esercizio dei suoi ordinari poteri di controllo, accerta la veridicità dei fatti esposti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera e) e procede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza, alla verifica tecnica dei locali del deposito al fine di:

IL DIRETTORE GENERALE

- a) controllare l'adempimento degli obblighi del datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) accertare che le caratteristiche del deposito assicurino una idonea conservazione dei tabacchi;
 - c) valutare l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza antintrusione dell'impianto, tenuto conto del contesto territoriale in cui è ubicato e delle modalità di immagazzinamento e custodia dei prodotti;
 - d) accertare che le aree destinate ai tabacchi lavorati immessi in consumo in un altro Stato membro sono separate e distinte da quelle destinate ai prodotti soggetti ad accisa ricevuti dal medesimo deposito.
- 5.** Entro trenta giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito negativo, l'Agenzia comunica al soggetto istante il motivato provvedimento di diniego.
- 6.** Entro trenta giorni dal termine della verifica tecnica con esito positivo anche avuto riguardo alla constatazione dell'esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite dall'Agenzia, il soggetto istante è tenuto a prestare idonea e valida cauzione ai sensi dell'articolo 9.
- 7.** Entro trenta giorni dalla data di consegna all'Agenzia della cauzione, l'Agenzia adotta il provvedimento di autorizzazione all'attività di destinatario certificato ovvero il provvedimento di diniego.
- 8.** L'autorizzazione di cui al comma 7 abilita all'esercizio dell'attività per i soli aspetti fiscali, ferma la diretta responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali titoli abilitativi prescritti per finalità diverse dalla normativa vigente.
- 9.** Con il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 7, l'Agenzia assegna un codice identificativo.
- 10.** Costituisce causa di decadenza dall'autorizzazione il venir meno della garanzia di cui all'articolo 9. Costituisce altresì causa di decadenza dall'autorizzazione l'accertata insussistenza o il venir meno dei fatti esposti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera e). Costituisce causa di revoca dell'autorizzazione il venir meno, all'esito dei controlli dell'Agenzia, dei requisiti di cui al comma 4, nonché il mancato adempimento alle eventuali prescrizioni date dall'Agenzia per l'adeguamento, dei locali. Costituisce altresì causa di revoca dell'autorizzazione la violazione delle disposizioni relative alla liquidazione e al versamento dell'accisa di cui all'articolo 11.
- 11.** Per il destinatario certificato che intende ricevere solo occasionalmente prodotti sottoposti ad accisa, provenienti da un unico spediteur certificato ubicato in un altro Stato membro e già immessi in consumo in un altro Stato membro, l'autorizzazione di cui al comma 7 è rilasciata in relazione ad un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti, fermo restando per il destinatario certificato l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), c) e d).

ARTICOLO 8
Obblighi del destinatario certificato

1. Il destinatario certificato ha l'obbligo di:
 - a) prestare, prima della spedizione dei prodotti da parte dello speditore certificato, una garanzia per il pagamento dell'imposta gravante sui medesimi;
 - b) introdurre nel deposito e iscrivere nella contabilità di cui all'articolo 10 i prodotti di cui alla lettera a) al momento della loro presa in consegna, con l'indicazione degli estremi del relativo e-DAS;
 - c) pagare l'accisa entro il giorno successivo a quello di arrivo dei prodotti di cui alla lettera a);
 - d) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) e il pagamento dell'accisa.

2. I tabacchi lavorati acquistati dal destinatario certificato rispettano le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco e di tracciabilità stabilite dal decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, nonché le disposizioni di cui all'articolo 39-duodecies del Testo unico delle accise in materia di apposizione del contrassegno di legittimazione.

3. I tabacchi lavorati di cui al comma 2 devono essere iscritti nella tariffa di vendita e commercializzati per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

ARTICOLO 9
Cauzione

1. Il soggetto istante, entro 30 giorni dal termine della verifica tecnica, in caso di esito positivo, presta all'Agenzia una cauzione nei modi di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.

2. La cauzione ha validità in tutti gli Stati membri della Unione europea, è rilasciata a prima richiesta, con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, ha validità annuale, con rinnovo automatico salvo disdetta da comunicarsi 60 giorni prima della scadenza. La garanzia continua ad avere efficacia per un periodo di sei mesi successivi alla data di scadenza, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli e delle verifiche di competenza. In mancanza, il soggetto autorizzato decade, ai sensi dell'articolo 7 comma 10. Nei casi di constatata grave violazione l'Agenzia può disporre con provvedimento di urgenza la sospensione, in via cautelativa, dell'autorizzazione.

3. La cauzione deve essere prestata nella misura del 100 per cento dell'accisa gravante sui prodotti spediti che saranno ricevuti; la spedizione e ricezione di tabacchi eccedenti il valore della garanzia può essere effettuata dal destinatario certificato soltanto previa integrazione della garanzia stessa.

IL DIRETTORE GENERALE**ARTICOLO 10
Contabilità del destinatario certificato**

1. I tabacchi lavorati ricevuti, accertati quantitativamente, sono presi in carico dal destinatario certificato per la successiva commercializzazione.
2. Il destinatario certificato tiene i registri contabili previsti dal decreto direttoriale 2 agosto 2000; le registrazioni sono effettuate distintamente per marca e per condizionamento di tabacchi lavorati assoggettati ad accisa.
3. Oltre alla contabilità di cui al comma precedente, il destinatario certificato compila un prospetto riepilogativo, distintamente per marca, dei prodotti ricevuti per i quali è dovuto il pagamento dell'accisa e un prospetto riepilogativo dal quale risultino i quantitativi di prodotto movimentati verso ciascuna rivendita di generi di monopolio.
4. I registri sono resi disponibili agli Uffici territoriali dell'Agenzia ai fini del controllo e dell'accertamento del pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati ricevuti

**ARTICOLO 11
Versamento delle imposte, accertamento e controlli**

1. Il destinatario certificato corrisponde l'accisa dovuta per i tabacchi lavorati ricevuti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo. L'ammontare complessivo dell'accisa dovuta risulta dal prospetto riepilogativo di cui all'articolo 10, comma 3, ed è calcolata applicando alla quantità di prodotto ricevuto l'ammontare dell'accisa di cui all'articolo 39 octies del Testo unico delle accise, risultante dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico previste dall'articolo 39 quinquies del medesimo Testo Unico.
2. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 è eseguito mediante il Modello F24 accise. L'attestazione rilasciata dalla banca convenzionata che esegue l'ordine di versamento è trasmessa in copia, entro cinque giorni dal ricevimento, all'Agenzia unitamente ai prospetti riepilogativi di cui all'articolo 10 comma 3.
3. L'Agenzia vigila sull'osservanza degli obblighi da parte del soggetto autorizzato, controlla la contabilità e la documentazione previsti dalla presente determinazione nonché i versamenti dell'imposta eseguiti dal destinatario stesso, ne rileva l'eventuale omissione o ritardo e provvede all'accertamento e al recupero, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dell'imposta o maggiore imposta dovuta nonché della indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e degli interessi previsti dalle disposizioni vigenti.

CAPO IV**ARTICOLO 12****Autorizzazione ad operare come spediteiro certificato**

1. Il soggetto che intende operare come spediteiro certificato presenta all'Agenzia, una domanda recante:
 - a) la denominazione della società o della ditta, la sede legale, il numero di partita I.V.A., il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b) le generalità complete delle persone eventualmente delegate all'attività;
 - c) la dichiarazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dal soggetto che inoltra l'istanza, dalla quale risulti che:
 - 1) non ha subito provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;
 - 2) non è stato rinviato a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi;
 - 3) non ha riportato condanne per reati di cui al numero 2);
 - 4) non ha commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto;
 - 5) non è sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trova in stato di liquidazione;
 - 6) non ha riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;
 - 7) non si trova in una delle fattispecie previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
 - d) l'impegno a comunicare tempestivamente all'Agenzia ogni variazione dei dati previsti ai punti precedenti.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera c), è resa anche dai soggetti eventualmente delegati all'attività.
3. L'Agenzia, anche in considerazione dell'attività economica svolta dal soggetto, adotta il provvedimento di autorizzazione all'attività di spediteiro certificato ovvero il provvedimento di diniego.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 abilita all'esercizio dell'attività per i soli aspetti fiscali, ferma la diretta responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali titoli abilitativi prescritti per finalità diverse dalla normativa vigente.
5. Con il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 3, l'Agenzia assegna un codice identificativo.
6. Costituisce causa di decadenza dall'autorizzazione l'accertata insussistenza o il venir meno dei fatti esposti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera c).

IL DIRETTORE GENERALE**ARTICOLO 13****Obblighi dello spediteo certificato**

1. Lo spediteo certificato ha l'obbligo di:

- a) iscrivere nella contabilità di cui all'articolo 14 i prodotti trasferiti in un altro Stato membro al momento della loro spedizione, con l'indicazione degli estremi del relativo e-DAS e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;
- b) fornire al trasportatore il codice unico di riferimento amministrativo semplificato di cui all'articolo 10, comma 3, del Testo unico delle accise;
- c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarità delle spedizioni dei prodotti effettuate.

2. Lo spediteo certificato è tenuto ad osservare gli obblighi, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e unionali del settore dei tabacchi lavorati.

ARTICOLO 14**Contabilità dello spediteo certificato**

1. I tabacchi lavorati spediti, accertati quantitativamente, sono contabilizzati in appositi registri approvati dall'Amministrazione finanziaria.

2. Lo spediteo certificato tiene i registri contabili previsti dal decreto direttoriale 2 agosto 2000; le registrazioni sono effettuate distintamente per marca e per condizionamento di tabacchi lavorati assoggettati ad accisa spediti.

3. Oltre alla contabilità di cui al comma precedente, lo spediteo certificato trasmette all'Agenzia, entro 5 giorni dal termine di ciascun mese, un prospetto mensile riepilogativo, distintamente per marca, con le movimentazioni dei prodotti effettuate per ciascun periodo, dal quale risulti i soggetti presso i quali sono state acquistati i prodotti e i destinatari certificati a cui sono stati spediti.

4. I registri e i prospetti riepilogativi sono resi disponibili agli Uffici territoriali dell'Agenzia ai fini del controllo e dell'accertamento.

ARTICOLO 15**Rimborso delle imposte, accertamento e controlli**

1. Per i prodotti già assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, trasferiti dallo spediteo certificato, l'accisa pagata nel territorio dello Stato è rimborsata ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico delle accise, su richiesta del medesimo spediteo certificato, a condizione che quest'ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri che il destinatario certificato dello Stato membro di destinazione dei prodotti abbia ricevuto gli stessi e abbia versato l'accisa nel medesimo Stato membro.

IL DIRETTORE GENERALE

CAPO V

ARTICOLO 16

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente determinazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di tabacchi lavorati di cui al Testo unico delle accise nonché del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni.

oooooooooooooooo

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia ad ogni effetto di legge; le disposizioni di cui al Capo II entrano in vigore dalla data di pubblicazione; le disposizioni di cui ai Capi III e IV, secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 5 novembre 2021, n.180, entrano in vigore a decorrere dal 13 febbraio 2023.

Marcello Minenna